



5. IL DIRITTO DEL FANCIULLO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA O A PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

a. le punizioni fisiche e umilianti

34. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte riformi la legislazione nazionale in modo da garantire la proibizione esplicita di tutte le forme di punizione fisica in tutti gli ambiti, anche domestici, sulla scorta del Commento Generale n. 8 (2006) del Comitato sul diritto dei minorenni alla protezione dalle punizioni fisiche e da altre forme di punizione crudeli o degradanti e del Commento Generale n. 13 (2011) sul diritto dei minorenni di non subire violenza sotto qualsiasi forma.

35. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato parte diffonda la consapevolezza tra i genitori, e il pubblico in generale, sull'impatto delle punizioni fisiche sul benessere dei minorenni e sui validi metodi di disciplina alternativi, conformi ai diritti delle persone di minore età. *CRC/C/ITA/CO/3-4, punti 34 e 35*

La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza all'art. 19 disciplina la tutela dei bambini e degli adolescenti da qualsiasi forma di violenza fisica e mentale, ivi comprese le punizioni fisiche e umilianti⁵⁵ o qualunque altra forma di punizione crudele o degradante. Il ricorso alle punizioni fisiche e umilianti in tutti i contesti, compreso quello familiare, sebbene sia un fenomeno contrario ai principi e ai diritti sanciti dalla CRC, è ancora ampiamente diffuso e tollerato, sia a livello globale, sia nel nostro Paese. Basti pensare che il 95,5% dei bambini, delle bambine e degli adolescenti di tutto il mondo vive in Paesi in cui nessuna legge

55 Il Comitato ONU nel Commento Generale n. 8 (2008) definisce le punizioni fisiche e umilianti come "qualsiasi punizione per la quale viene utilizzata la forza fisica, allo scopo di infliggere un certo livello di dolore o di afflizione, non importa quanto lieve. Nella maggior parte dei casi consiste nel 'colpire', 'picchiare', 'schiaffeggiare', 'sculacciare' [...]. La punizione fisica è in ogni caso degradante. Inoltre ci sono altre forme di punizioni non fisiche che sono altrettanto crudeli e pertanto incompatibili con le disposizioni della Convenzione. Tra queste figurano, per esempio, le punizioni che mirano a denigrare il bambino, umiliarlo, sminuirlo, disprezzarlo, farlo diventare un capro espiatorio, minacciarlo, spaventarlo o schernirlo".

vieta la punizione fisica in ambito domestico⁵⁶. L'iniziativa *Globale End All Corporal Punishment of Children* fotografa una realtà allarmante: nel mondo attualmente sono solo 37 i Paesi la cui normativa vieta il ricorso alle punizioni fisiche in ogni contesto, 25 dei quali in Europa⁵⁷. Il primo Paese a introdurre il divieto nel 1979 fu la Svezia, il più recente Malta, che ha introdotto il divieto nel febbraio 2014⁵⁸.

La richiesta di introdurre un chiaro divieto normativo è stata esplicitata da diversi organismi internazionali, fra i quali il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Osservazioni conclusive del 2003 e 2011), l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁵⁹ e l'*Universal Periodic Review*⁶⁰. In particolare, il Consiglio d'Europa⁶¹ nel 2008 ha lanciato una campagna per ottenere l'abolizione delle punizioni fisiche e umilianti e promuovere la genitorialità positiva nei 47 Stati membri. Di recente, il **Comitato europeo dei diritti sociali** ha dichiarato ammissibile il ricorso contro l'Italia per violazione dell'art. 17, parte I, II, lettera i, della "Carta Sociale Europea" e del relativo "Protocollo addizionale", contestando il fatto che la "legge italiana non proibisce espressamente ed effettivamente i maltrattamenti nei confronti dei bambini"⁶².

56 Cfr. Save the Children, *Position Paper on the prohibition and elimination of corporal/physical punishment and all other cruel or degrading punishment of children*, maggio 2011. Norvegia (2010), Polonia (2007), Portogallo (2007), Repubblica di Moldavia (2008), Romania (2004), Spagna (2007), Svezia (1979), Ucraina (2003), Ungheria (2013).

57 Austria (1986), Bulgaria (2000), Croazia (1998), Cipro (1994), Danimarca (1997), Finlandia (1983), Germania (2000), Grecia (2006), Ungheria (2004), Islanda (2003), Lettonia (1998), Liechtenstein (2008), Lussemburgo (2008), Olanda (2007),

58 Cfr. <http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html>.

59 Studio ONU sulla violenza contro i bambini (2006).

60 *Report of the working group, A/HRC/14/4*, del 18 marzo 2010, par.

84(38); *Report of the working group: Addendum, A/HRC/14/4/Add.1*, del

31 maggio 2010.

61 <http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosActions&l=en>.

62 Il 2 luglio 2013 il Comitato europeo dei diritti sociali, istituito presso il Consiglio d'Europa, ha dichiarato ammissibile la denuncia presentata nei confronti dello Stato Italiano dalla "Associazione per la protezione di tutti i bambini (APPROACH)". Cfr. http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/Activities/Complaints2013_en.asp.



Analizzando, quindi, la situazione normativa italiana si evince che il nostro stato di diritto tutela i bambini e gli adolescenti da abuso, maltrattamenti e violenza fisica e psicologica, mentre le punizioni fisiche e umilianti sono *de facto* e *de diritto* tollerate.

Il nostro ordinamento prevede un divieto esplicito dell'uso delle punizioni fisiche soltanto nell'ambito scolastico⁶³ e nell'ordinamento penitenziario⁶⁴.

L'articolo 571 c.p. "abuso dei mezzi di correzione" nella sua interpretazione letterale sembrerebbe ammettere un uso della forza giustificabile in nome del diritto/dovere di educare.

La Corte di Cassazione⁶⁵ ha però affermato che *"non può ritenersi lecito l'uso della violenza fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi"*. La violenza, infatti, è intrinsecamente *"incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorene, che con l'esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso"*⁶⁶. L'art. 572 c.p. "maltrattamenti in famiglia", invece, essendo un reato abituale, esclude la tutela dalle singole punizioni corporali⁶⁷.

È necessario dunque intervenire con maggior chiarezza sulla normativa nazionale introducendo un esplicito divieto delle punizioni corporali. Ciò non solo al fine di adeguare il testo legislativo all'indirizzo

giurisprudenziale e ai principi costituzionali e di diritto da esso richiamati, ma anche perché fino a quando la pratica delle punizioni corporali si confonderà con il ricorso all'impiego di mezzi di correzione e disciplina resterà aperta la possibilità che violazioni dell'integrità fisica dei minori siano nei fatti tollerate o, comunque, non attivamente contrastate sul piano giudiziario, culturale, sociale e familiare. La modifica della normativa, infatti, avrebbe l'effetto di un forte deterrente su tali comportamenti⁶⁸, ma si deve accompagnare ad attività di sensibilizzazione atte a ottenere quel cambiamento culturale necessario per proteggere bambini e adolescenti da qualsiasi forma di violenza. Perché avvenga un reale cambiamento culturale, dunque, occorre promuovere modelli di genitorialità positiva. Come già ricordato nei precedenti Rapporti CRC, secondo una ricerca svolta nel 2012⁶⁹, oltre un quarto dei genitori italiani (il 27%) ricorre più o meno di frequente allo schiaffo con i propri figli; e un quarto di loro ritiene che lo schiaffo sia un metodo educativo efficace. Ciononostante, il 52% dei genitori intervistati dichiara che *"lo schiaffo è solo uno sfogo per i genitori"* e che dopo aver dato uno schiaffo si sente amareggiato. Tra le principali motivazioni che spingono allo schiaffo vengono citate: *"l'esasperazione, lo spavento, la reazione di un momento"* e *"il voler segnalare in modo inequivocabile che si è superato un limite estremo"*.

63 Regolamento Scolastico 1928; Cass. Sez. I, ord. 2876 del 29/03/1971: *"...gli ordinamenti scolastici escludono in maniera assoluta le punizioni consistenti in atti di violenza fisica"*.

64 Legge n. 354/1975 - Norme sull'ordinamento Penitenziario, *"non consente l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti"*

65 La sentenza della Cassazione n. 4904 del 18/03/1996 (Cambria, sez. VI, Rv. 205033) ha evidenziato l'inaccettabilità d'interpretazione dell'art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione) e dell'art. 572 c.p. (maltrattamenti verso i fanciulli) secondo canoni e contesti socio-culturali propri del 1930. Nella sentenza si ribadisce che nell'ordinamento italiano, incentrato sulla Costituzione della Repubblica e qualificato dalle norme in materia di diritto di famiglia (introdotte dalla Legge n. 151/1975 e dalla CRC), il termine correzione, utilizzato dall'art. 571 c.p., va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo.

66 Sentenza della Cassazione n. 45859 del 23 novembre 2012, sez. V.

67 La sentenza n. 8396/1996 ribadisce che nella fattispecie di reato dell'art. 572 c.p. è compresa anche la tutela dal ricorso abituale a punizioni corporali perché *"non rientrano tra i maltrattamenti in famiglia solo le percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni ma anche atti di disprezzo e di offesa alla dignità della persona"*.

68 Per esempio, in Svezia il 14,1% dei genitori dichiara di aver schiaffeggiato i propri figli; mentre in Francia, dove le punizioni fisiche non sono vietate, il 71,5% dei genitori le utilizza ancora. Dati elaborati nell'ambito della ricerca: *The Effect of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five-Nation Comparison*, ottobre 2009.

69 *I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche*, ricerca di Save the Children Italia condotta da IPSOS, marzo 2012, disponibile al link: <http://images.savethechildren.it/ft/download/ri/ricercaipsosamaniferme.pdf>



Per questo motivo la riforma normativa deve muoversi di pari passo con campagne pubbliche di supporto alla genitorialità⁷⁰ e di sensibilizzazione al dialogo e all'utilizzo di metodi educativi non violenti.

Il Gruppo CRC reitera quanto già raccomandato nel precedente Rapporto:

1. Al **Parlamento** di intraprendere una riforma normativa che introduca il divieto esplicito di punizioni fisiche e altri comportamenti umilianti e degradanti nei confronti delle persone di minore età anche in ambito domestico;
2. Alla **Presidenza del Consiglio**, con delega alle Pari Opportunità di intraprendere una campagna di sensibilizzazione a supporto della genitorialità positiva e contro l'uso delle punizioni fisiche come metodo educativo;
3. Al **Ministero della Sanità, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca** di elaborare programmi e materiali per la formazione degli operatori del settore (pediatri, insegnanti, assistenti sociali, educatori) per supportare i genitori e incentivarli all'uso di modelli educativi positivi.

b. Mutilazioni genitali femminili

Le mutilazioni genitali femminili (MGF) si riferiscono a tutte le procedure che comportano la rimozione intenzionale, parziale o totale, dei genitali femminili esterni o altra lesione ai genitali femminili dovuta a ragioni non mediche⁷¹. Ogni anno milioni di donne in tutto il mondo, tra cui bambine e adolescenti, subiscono MGF che ne **compromettono irreversibilmente** la qualità

70 Si segnala che nel 2011 Save the Children Italia ha lanciato la campagna di sensibilizzazione "A MANI FERME. Per dire NO alle punizioni fisiche contro i bambini", nell'ambito della quale sono stati realizzati materiali informativi tra cui la *Guida pratica alla genitorialità positiva. Come costruire un buon rapporto genitori-figli* e leaflet per genitori. Tutti i materiali sono disponibili al link www.savethechildren.it/amaniferme. La campagna è stata realizzata nell'ambito del Progetto "Educate, do not punish", finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Daphne III

71 World Health Organisation, Fact sheet n. 241, on "Female genital mutilation", aggiornamento febbraio 2014: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/>

della vita⁷².

Le MGF sono riconosciute come una **grave violazione dei diritti fondamentali** della persona⁷³, negando il diritto delle bambine alla salute, alle pari opportunità, a essere tutelate da violenze, abusi, torture o trattamenti inumani, come prevedono i principali strumenti del diritto internazionale. Le vittime di mutilazioni genitali sono private anche della possibilità di decidere della propria salute riproduttiva⁷⁴.

Trattandosi di una pratica che sopravvive in ragione di radicati retaggi culturali, solo un cambiamento sociale basato sulla presa di coscienza dell'inutilità e dei danni che tale intervento provoca può sradicarla.

Le stime più recenti riportano oltre 125 milioni tra donne e bambine sottoposte a MGF in 29 Paesi dell'**Africa** e del **Medio Oriente**, dove la pratica è più frequente⁷⁵. In **Europa**, le stime parlano di circa 500.000 tra donne e bambine/ragazze che hanno subito tale pratica o sono a rischio di subirla⁷⁶.

In **Italia** oltre alle previsioni statistiche (Ministero della Salute, 2008 e Dipartimento per le Pari Opportunità, 2009)⁷⁷, già descritte in modo approfondito nel 5° Rapporto CRC⁷⁸, è stato possibile avere una nuova stima aggiornata delle minorenni a rischio grazie a un'associazione del Gruppo CRC⁷⁹. La situazione al 2011 è di 7.727 bambine a rischio⁸⁰, di cui quasi il 70% iscritte alle

72 Comunicazione della Commissione Europea del 25/11/2013 dal titolo: "Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili", COM(2013) 833 final (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0833:FIN:IT:PDF>).

73 Commissione sullo Status delle Donne, 4-15 Marzo 2013: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_agreed_conclusions_advance_unedited_version_18_March_2013.pdf.

74 Vd. <https://www.unicef.it/doc/371/mutilazioni-genitali-femminili.htm>.

75 Vd. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/>.

76 Amnesty International, *Ending Female Genital Mutilation. A Strategy for the European Union Institutions*, Executive Summary, 2010.

77 Dati Ministero della Salute (2008): 3944 bambine a rischio. Dati Dipartimento per le Pari Opportunità (2009): 1100 minori a rischio.

78 Vd. http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento_Gruppo_CRC.pdf, p. 45.

79 La stima è stata prodotta dalla Fondazione "L'Albero della Vita" nella pubblicazione *Il diritto di essere bambine*, dicembre 2011, curata con Associazione Nosotras e Fondazione Patrizio Paoletti. Il dossier è scaricabile qui: www.alberodellavita.org/pubblicazioni.html.

80 Al dato originario fornito dal MIUR di 25.203 bambine e ragazze, provenienti da paesi a rischio MGF, iscritte nelle scuole italiane di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 2010-2011, è stato applicato lo stesso tasso di diffusione delle pratiche MGF che si riscontra in patria (11.038 minori) e poi sottratto lo scarto generazionale medio del 30%, giungendo così alla stima di 7.727 bambine a rischio.



scuole d'infanzia e primarie e di età compresa fra i tre e i dieci anni⁸¹. Un dato di poco successivo è fornito dal Governo nel Documento d'Intesa Stato-Regioni del 6 dicembre 2012⁸²: vi si riferisce di una popolazione femminile di 48.915 persone (età 0-17), proveniente dai Paesi in cui si eseguono MGF e soggiornante in Italia al 1° gennaio 2012 (Fonte ISTAT).

Nel 2014 in **Europa**, è stata emanata una nuova risoluzione a favore della lotta alle MGF⁸³, a integrazione di quella esistente del 2012⁸⁴. A **livello internazionale**, si ricorda la Risoluzione ONU di messa al bando universale delle MGF (dicembre 2012)⁸⁵. **L'Italia** è molto impegnata nel dibattito europeo e internazionale sulle MGF. Inoltre, la Cooperazione italiana allo sviluppo finanzia circa 40 programmi di lotta alle mutilazioni genitali femminili⁸⁶.

Negli ultimi anni, la partecipazione dei Ministri con delega alle Pari Opportunità ai lavori della Commissione ONU sulla condizione della donna è stata continua e decisa.⁸⁷

Sul fronte **giuridico**, l'impegno delle istituzioni italiane ha visto l'adozione della legge specifica n. 7/2006⁸⁸ e, nel 2012, la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (c.d. "Convenzione di Istanbul")⁸⁹, oltre alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. "Convenzione di Lanzarote")⁹⁰. Dal 2013 la Legge n. 119⁹¹ contro il femminicidio prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dal reato (art. 2) e la concessione del permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza (art. 4). Dal punto di vista degli **interventi istituzionali** sul territorio italiano si ricorda l'**Intesa** per lo sviluppo di un sistema di prevenzione e contrasto delle MGF⁹² siglata tra **Stato e Regioni** (dicembre 2012)⁹³. Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha garantito il coordinamento inter-istituzionale attraverso un Comitato Tecnico istituito a luglio 2013, ragione per cui la Commissione per la prevenzione e il contrasto delle mutilazioni genitali femminili non è stata rinominata⁹⁴. **Le Regioni** che hanno aderito

81 Il dato non include bambine sotto i 3 anni e ragazze che non hanno proseguito gli studi al termine della scuola dell'obbligo.

82 Intesa per la promozione di interventi contro le mutilazioni genitali femminili:

<http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/component/content/article/87-attivita/2257-intesa-per-la-promozione-di-interventi-contra-le-mutilazioni-genitali-femminili>. Il dato sembra lontano dalla stima del 2011 de L'Albero della Vita, ma se sottoposto all'applicazione del tasso di diffusione delle pratiche MGF che si riscontra in patria e allo scarto generazionale medio, le stime si sintonizzano.

83 Risoluzione PE del 06/02/2014 (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/TEXT+TA+P7-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0/IT>) sulla Comunicazione della Commissione COM(2013) citata in precedenza.

84 Risoluzione PE del 14/06/2012 (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0261&language=IT&ring=P7-RC-2012-0304>).

85 Press Conference on *Adoption of General Assembly Resolution on Global Efforts to Eliminate Female Genital Mutilation*: http://www.un.org/News/briefings/docs/2012/121220_FGM.doc.htm.

86 Il Ministero degli Affari Esteri, nell'ultima visita del Ministro Emma Bonino in Gibuti, è impegnato da anni nella lotta alle MGF, anche con l'Associazione "Non c'è Pace Senza Giustizia" (http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2014/02/20140204_bo_n-libgibut.htm).

87 Soprattutto nel 2012, 2013 e 2014 con il neo-Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Teresa Bellanova. Vd. <http://www.lavocedinyork.com/Teresa-Bellanova-e-il-ruolo-dell-Italia-all-ONU-per-le-donne/d/5199/>.

88 Legge di condizione necessaria a un migliore intervento n. 7 del 9 gennaio 2006 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 gennaio 2006): "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*".

89 La Convenzione di Istanbul all'art. 38 impone l'introduzione di misure penali per punire le pratiche di MGF; all'art. 57 prevede il diritto all'assistenza legale e al patrocinio a spese dello Stato anche per le vittime di MGF.

90 Vd. <http://www.camera.it/Camera/browse/561?appro=517&Legge+172%2F2012+-+Ratifica+della+Convenzione+di+Lanzarote>.

91 Vd. <http://www.camera.it/leg17/465?area=16&tema=921&Decreto-legge+93%2F2013%3A+violenza+di+genere%2C+province+e+ordine+pubblico>.

92 Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 3, comma 1.

93 Intesa per la promozione di interventi contro le mutilazioni genitali femminili. Il testo dell'Intesa è scaricabile dal portale del Dipartimento per le Pari Opportunità: <http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/component/content/article/87-attivita/2257-intesa-per-la-promozione-di-interventi-contra-le-mutilazioni-genitali-femminili>. Le finalità sono state approfondite, inoltre, nello scorso Rapporto: http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento_Gruppo_CRC.pdf, p. 45.

94 Documento di aggiornamento inviato dal Dipartimento per le Pari Opportunità al Gruppo CRC nel marzo 2014.



alle **opportunità di finanziamento** e di implementazione di attività⁹⁵ sono state: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata, Lombardia, Puglia, Veneto. Il Comitato Tecnico si è riunito il 6 settembre 2013 per valutare le proposte progettuali presentate dalle Regioni. Come da indicazioni dell'Intesa, che al di sotto di finanziamenti di 50.000 Euro prevedeva la progettazione di azioni rispondenti ad almeno una delle tre finalità dell'Intesa stessa, diverse Regioni hanno dato maggior risalto alla finalità di formazione e aggiornamento degli operatori del settore, per ottimizzare le risorse disponibili e rendere più efficaci le iniziative progettuali⁹⁶.

Come evidenziato nel precedente Rapporto, nell'attuazione di questa Intesa va letto **l'orientamento d'azione del Governo Italiano e delle Regioni** in materia di MGF⁹⁷, che sembrerebbe indirizzarsi alla prevenzione e trattazione del fenomeno da un punto di vista della tutela dei diritti fondamentali delle bambine.

Il presente lavoro di monitoraggio intende rimarcare che legiferare e investire nella formazione degli operatori del settore è da considerarsi un primo livello di lavoro verso la creazione di condizioni favorevoli alla prevenzione delle minorenni a rischio. In parallelo, come anche evidenziato nelle precedenti raccomandazioni dal Gruppo CRC, devono essere avviati programmi di educazione ai diritti fondamentali delle bambine e di sensibilizzazione e mobilitazione delle comunità interessate. Infatti, solo attraverso un pieno coinvolgimento di tutte le persone a diretto contatto con le ragazze, come i genitori (in particolare promuovendo l'*empowerment*

della donna), le famiglie e le comunità di appartenenza, gli sforzi messi in atto per eliminare la pratica MGF e gli atteggiamenti che la generano avranno possibilità di successo. Costruire un contatto stretto con le comunità e prevedere un approccio multidisciplinare in rete è dunque la via corretta da seguire nella prevenzione per le situazioni a rischio, come indicano anche i più recenti interventi delle istituzioni europee.

L'effettiva attenzione alla tutela delle minorenni a rischio prevista dai progetti regionali la si potrà verificare nel corso di quest'anno, così come se essi abbiano previsto protocolli operativi di prevenzione e attività di monitoraggio dei progetti.

Si evidenzia, infine, che al momento non esiste ancora un meccanismo sistematico e puntuale di raccolta dati in materia di MGF a livello regionale/nazionale.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Alle **Regioni** di realizzare, accanto alla formazione degli operatori prevista dai progetti in avvio finanziati dall'Intesa, attività di educazione ai diritti fondamentali delle bambine e delle ragazze, considerando la scuola come contesto privilegiato; programmi di sensibilizzazione al tema e ai diritti delle minorenni con le loro famiglie, le comunità migranti e chiunque abbia in carico una minorenne. Sono altresì importanti, all'interno degli interventi, i protocolli operativi di prevenzione, nei quali si deve svolgere un lavoro coordinato tra tutte le parti coinvolte e la verifica e il monitoraggio dei risultati attesi dai progetti;
2. Al **Dipartimento per le Pari Opportunità** di creare le condizioni necessarie alla realizzazione di una successiva e tempestiva Intesa Stato-Regioni, finalizzata alla prosecuzione e ulteriore ottimizzazione delle attività regionali in materia di prevenzione e contrasto alle MGF;
3. Al **Ministero della Salute e alle Regioni** di prevedere un meccanismo sistematico di raccolta dati delle minori/donne a rischio o mutilate, per una più approfondita conoscenza del fenomeno, condizione necessaria a un migliore intervento.

95 Tre milioni di Euro complessivi. Vd. il testo di Intesa di cui si riferisce sopra.

96 Documento di aggiornamento inviato dal Dipartimento per le Pari Opportunità al Gruppo CRC nel marzo 2014.

97 *Ibidem*: "I contenuti dell'Intesa traggono spunto dal secondo Piano Programmatico redatto nel 2011 che contiene le priorità di intervento nazionali di prevenzione e contrasto delle MGF, e le istanze emerse nel corso dell'audizione con le rappresentanze più significative dell'associazionismo di settore e degli enti locali, oltre alle esperienze emerse nella realizzazione delle azioni finanziate a seguito del primo avviso pubblico nel 2007".